

Disciplinare

**PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI STRUMENTI
DI MISURA PER CONTROLLO FALDA BACINO IDROGEOLOGICO DEL
METALLIFERO DELL'IGLESIENTE.**

CIG: 74200578BC

Stazione Appaltante: *IGEA SpA*

Sede legale: *Loc. Campo Pisano, snc - 09016 Iglesias*

C.F. 01087220289 – P.IVA 01660730928

e-mail: segr.dir@igeaspa.it

pec: igea@pec.igeaspa.it

Indirizzo internet (url): *www.igeaspa.it*

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa *Ilaria Desantis(idesantis@igeaspa.it)*

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Igea Spa in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna svolge, tra le altre, attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie; attività di ricerca e coltivazione di giacimenti minerari; attività di studio, rilievo, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica nel settore minerario e ambientale; attività di rilievo e ricerca idrogeologica e idraulica; attività di monitoraggio idrogeologico e ambientale.

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed il trasporto di strumenti di misura da destinare al controllo della falda del bacino idrogeologico del metallifero dell'Iglesiente attraverso pozzi minerari.

I materiali oggetto della fornitura sono i seguenti:

- n. 2 sonde multiparametriche a tre parametri (temperatura, conducibilità e profondità);
- n. 4 sonde multiparametriche a sei parametri (temperatura, conducibilità, profondità, ossigeno disciolto e torbidità);
- n. 1 valigetta di servizio completa degli accessori fondamentali per eseguire la manutenzione e la calibrazione delle sonde. Parametri di calibrazione specifici: conducibilità 1400 $\mu\text{S}/\text{cm}$, soluzione tampone a pH 7 e pH 10;
- n. 1 giornata di formazione mirata all'utilizzo delle sonde da parte del personale di IGEA.

Per il dettaglio dell'oggetto dell'appalto in questione si rimanda al **Capitolato tecnico** facente parte **integrante e sostanziale** del presente disciplinare.

Si precisa che le **specifiche tecniche minime** previste nel documento sopra richiamato **sono richieste a pena di esclusione**.

Nell'ambito della RdO non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti.

Saranno **esclusi** i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate **eccezioni e/o riserve** di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente documento, e per quanto in esso non regolamentato, nelle **“Condizioni Generali di Contratto”** del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
- offerte che siano sottoposte a **condizione**;
- offerte presentate in **modalità difforme** alle indicazioni del presente documento.

IGEA spa a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, **non procedere all'aggiudicazione**.

**ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA. LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA. PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

La seguente tabella indica l'importo a base di gara, esclusa IVA:

IMPORTO A BASE DI GARA	IVA AL 22%	IMPORTO COMPLESSIVO
€ 88.000,00	€ 19.360,00	€ 107.360,00

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi alla fornitura in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato **pari a zero** in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e che, pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 non è necessario redigere il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

Si specifica che l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto, dai seguenti documenti di gara allegati alla RdO:

- 1. Disciplinare;**
- 2. Capitolato tecnico**
- 3. Patto d'integrità.**

I suindicati documenti di gara **fanno parte integrante della Richiesta d'Offerta (RdO).**

Informazioni complementari e chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richieste **fino al termine tassativo di 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.**

Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti posti oltre tale limite. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla procedura di gara sono comunicate, almeno **cinque giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di IGEA Spa.

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici abilitati alla piattaforma elettronica gestita da Consip spa che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Condizioni e requisiti generali

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

2.2 Requisiti di idoneità professionale

- I requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

2.3 Requisiti di capacità economico e finanziaria e requisiti di capacità tecnico-professionali

Per la partecipazione alla presente procedura **non sono previsti limiti di accesso** connessi alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale degli operatori economici concorrenti, di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.4 Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.

I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 48 D. Lgs. 50/2016 si precisa che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

NOTA BENE:

ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Subappalto

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno dichiararlo sulla piattaforma e indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di IGEA Spa, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura;
- all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;

- il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

IGEA Spa corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione di richiesta;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Comprova requisiti

N.B. La verifica del possesso dei **requisiti di carattere generale**, ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016, avviene attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti allegati alla RdO per il solo fatto di avere presentato offerta.

IGEA spa si riserva la facoltà di attivare ulteriori procedure d'appalto nel settore/categoria merceologica oggetto della presente gara col fine di gestire le proprie attività.

La gara viene aggiudicata ai sensi dell'articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso.

Termini e luogo di consegna

La consegna dei materiali dovrà avvenire presso il Magazzino di Campo Pisano, comune di Iglesias, nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Si richiede di caricare sul sistema, unitamente all'offerta economica, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

1. **Disciplinare** firmato digitalmente per accettazione;
2. **Capitolato tecnico** firmato digitalmente per accettazione;

3. **Documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale www.anticorruzione.it presso l’ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

4 **Garanzia provvisoria** l’offerta deve essere corredata da una **garanzia fideiussoria**, denominata **garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo base** (importo a base di gara), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni**, a semplice richiesta scritta di IGEA spa;
- deve avere validità per almeno **centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta**;
- deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall’impegno di un **fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (N.B.)**. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**

La garanzia provvisoria caricata a sistema dal concorrente dovrà essere **firmata digitalmente, con estensione .P7M, sia dal concorrente che dal fideiussore**.

La garanzia copre la **mancata sottoscrizione del contratto** dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità; pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti.

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

PUNTO	AMMONTARE RIDUZIONE %	SISTEMI GESTIONE E CERTIFICAZIONI NECESSARI
1.	50%	certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2.	30% cumulabile eventualmente con punto 1.	sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
3.	20% cumulabile eventualmente con punto 1.	Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
4	20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3	del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso
5.	15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4	Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064
6.	15%	Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
7.	30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6	Rating di legalità ovvero attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero certificazione social accountability 8000 ovvero certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero certificazione OHSAS 18001 ovvero certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, ovvero certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a **tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo**. E' sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria.

In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se **tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità**.

5 Patto d'integrità firmato digitalmente per accettazione;

6 Allegato A offerta economica.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

In una prima fase il seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento procederà all'espletamento delle attività preliminari di verifica della documentazione, e del rispetto dei requisiti minimi previsti a pena di esclusione e ammissione dei concorrenti alla procedura.

N.B. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'operatore economico, su richiesta di IGEA spa, dovrà presentare, integrare o regolarizzare le carenze della documentazione presentata, **entro 10 giorni naturali e consecutivi dal momento della richiesta.**

IGEA spa affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ne indicherà il **contenuto** e i **soggetti** che le devono rendere: tali dichiarazioni dovranno essere presentate **entro i termini indicati nella comunicazione, a pena di esclusione.**

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni **non essenziali**, IGEA spa ne richiederà comunque la regolarizzazione.

N.B. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

APERTURA "BUSTA ECONOMICA".

Nella seconda fase il responsabile del procedimento procederà all'apertura della busta economica. **Si ricorda** che l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si precisa che la graduatoria viene gestita direttamente dalla piattaforma www.acquistiretepa.it

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per **180 giorni** a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
- L'offerta non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcuna condizione concernente modalità di

pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.

- La documentazione deve essere presentata **in lingua italiana**.
- Si procede all'aggiudicazione **anche in caso di una sola offerta valida**.
- IGEA spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono prodotti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da IGEA spa, in particolare si precisa che **i requisiti indicati nel capitolato tecnico sono da ritenersi requisiti minimi essenziali**.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, IGEA spa non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

ART. 4 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 97 comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, la piattaforma procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel sopraccitato articolo 97 comma 2.

Nella piattaforma infatti su tutte le procedure di negoziazione con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, è stato introdotto il meccanismo automatico di sorteggio casuale dei 5 criteri di calcolo della soglia di anomalia come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Di tale sorteggio è data evidenza immediata attraverso la piattaforma a tutti gli offerenti.

IGEA spa richiede per iscritto, assegnando al concorrente un **termine non inferiore a quindici giorni**, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa **esclude l'offerta** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria** presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle **violazioni previste dalle norme antimafia**, IGEA spa provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto non espressamente richiamato si applica l'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 6 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

IGEA spa, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo

80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Si precisa che IGEA spa **non autorizza proroghe o dilazioni rispetto alla tempistica** stabilita dal capitolato tecnico.

L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente IGEA spa perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione di IGEA spa ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell'esecuzione del contratto, IGEA spa trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IGEA spa paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'appalto e i

soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in questione.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Nell'ipotesi di **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)** dell'aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 7 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto;
- tutti i costi e oneri relativi ai servizi/forniture offerti in sede di gara;
- tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati ad attività o apparecchiature accessori e alla finalizzazione del collaudo;
- le spese per la stipula del contratto;

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al direttore dell'esecuzione quando nominato, controlla l'esecuzione del contratto. IGEA spa procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità/certificato di collaudo, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale IGEA spa si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere

tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

IGEA spa si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- l'esecuzione della fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- la competenza dell'operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti;
- i tempi di esecuzione non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per IGEA spa .

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà in unica soluzione. Il pagamento avverrà a seguito della presentazione di **regolare fattura** e del certificato di regolare esecuzione da parte del personale di IGEA spa, e solo ed esclusivamente e seguito di verifica del **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)** avente esito positivo e sempre che l'appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo.

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA spa .

IGEA rientra nella disciplina di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/72 come modificato dall'art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50.

Ai sensi dell'art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all'indirizzo <http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017/> l'elenco dei soggetti società pubbliche rientranti nella disciplina della scissione contabile.

Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura "scissione contabile" e l'imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa verrà versata da IGEA nelle modalità e termini di cui al DM 23 gennaio 2015 come modificato e coordinato con il citato DM 27 giugno 2017 con decorrenza dalle fatture. Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti con l'esattoria.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamento dei servizi/forniture in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell'Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di IGEA spa, a seguito di aggiudicazione definitiva:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a IGEA spa ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 10 - PENALI PER IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dai documenti di gara e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissata nella misura dell'**1 per mille dell'importo contrattuale** per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del **10%** oltre la quale IGEA spa, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la **facoltà di risolvere immediatamente il contratto**, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di IGEA spa e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore.

Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.

ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto che dovessero sorgere tra l'Appaltatore ed IGEA spa , che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, **sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, IGEA spa può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una **modifica sostanziale** che richiederebbe una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una **grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati**, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una **sentenza passata in giudicato** per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IGEA spa può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la **decadenza** dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più **misure di prevenzione** di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, IGEA spa su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per **negligenza** dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IGEA spa risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di IGEA spa ai sensi del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione dei servizi/forniture. IGEA spa si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione dei servizi/forniture nelle date prestabilite.

IGEA spa ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 IGEA spa può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota dei servizi/forniture residui da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio/fornitura.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali di IGEA spa , manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza IGEA spa da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento dei servizi/forniture dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento dei servizi/forniture previsto nei documenti di gara non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto;
- la **ripetizione** di quei servizi/forniture oggetto del contratto che a giudizio di IGEA spa non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a IGEA spa ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 16 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- l'aggiudicatario dell'appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico **DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale** che verrà richiesto per tale verifica da IGEA spa ;
- ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è fatto salvo il diritto di IGEA spa alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 17 - PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni comunicate a IGEA spa dai partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all'appalto in questione.